

### **Requisiti per l'iscrizione nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale**

(Art. 1, comma 3, della Legge 08.03.1989 n. 95, come sostituito dall'art. 9 della Legge 30.04.1999 n. 120.)

1. Essere elettore/trice del Comune;
2. Avere assolto agli obblighi scolastici;
3. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960; (\*)

(\*) Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) I dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei trasporti;
- b) Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- c) I medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- d) I Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- e) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

**La domanda va presentata dal 1° ottobre al 30 novembre. L'iscrizione nell'Albo Unico degli Scrutatori rimane valida finché non si presenta richiesta scritta di cancellazione entro il 31 Dicembre di ogni anno**